



Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale  
per la salute della donna e del bambino

## DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 27 DEL 22/03/2017

**OGGETTO:** Partecipazioni azionarie. Ricognizione ex art. 24 D.lgs 175/2016. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica- determinazioni.

**Sottoscritto dal Direttore Generale**

**Dott. Gianluigi Scannapieco**

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 90/Pres. dd. 8 maggio 2015 e  
incaricato con contratto n. 713/AP dd. 11 maggio 2015, con decorrenza 18.5.2015

**Su proposta della S.C. Affari Generali e Legali,**

preso atto che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;

profilo della legittimità, regolarità amministrativa e tecnica	
RESPONSABILE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
<b>avv. Benedetta Smedile</b> <i>atto firmato digitalmente</i> data 21 marzo 2017	<b>avv. Benedetta Smedile</b> <i>atto firmato digitalmente</i> data 21 marzo 2017

ed acquisiti i pareri favorevoli di competenza dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO	IL DIRETTORE SANITARIO
<b>dott. Stefano Dorbolò</b> <i>atto firmato digitalmente</i> data 22 marzo 2017  nominato con Decreto del Direttore Generale n. 55 del 18.06.2015	<b>prof. Fabio Barbone</b> <i>atto firmato digitalmente</i> data 22 marzo 2017  nominato con Decreto del Ministero della Salute di data 9/05/2016, Decreto del Direttore Generale n. 56 del 1/06/2016	<b>dott.ssa Adele Maggiore</b> <i>atto firmato digitalmente</i> data 22 marzo 2017  nominato con Decreto del Direttore Generale n. 54 del 18.06.2015

## IL DIRETTORE GENERALE

**Richiamato** il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs n. 176/2017, in vigore dal 23 settembre 2016 che prevede:

### **Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

#### **Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni**

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Omissis

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Omissis

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

**Rilevata la necessità** di effettuare quindi formalmente la ricognizione prescritta, dando atto che l'IRCCS Burlo Garofolo detiene alla data del 23 settembre 2016 un'unica partecipazione societaria al 3%, pari a € 3000,00 ( tremila) a:

***Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare (CBM) società cooperativa a responsabilità limitata***

partecipazione societaria debitamente comunicata per via telematica attraverso il Portale del Ministero dell'Economia e delle finanze e sul sito *Internet* istituzionale alla sezione *Amministrazione Trasparente* nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa;

**Preso atto che**, come si evince dalla relazione di cui alla nota prot. n. 2061 del 14/03/2017, è sussistente la situazione di cui all'art 20 lett. d) del T.U. risultando il fatturato medio del triennio 2013-2015 inferiore a un milione di euro;

**Ritenuto** per tale motivo di individuare la partecipazione al CBM come da alienare, in particolare ex art. 10 del T.U., entro un anno dalla ricognizione di cui al presente decreto, fatte salve eventuali diverse determinazioni a seguito di possibili e ipotizzate modifiche normative del T.U.;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Scientifico del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**Decreta**

1) di effettuare, con il presente atto, formale ricognizione ex art. 24 D.lgs 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - come segue:

l'IRCCS materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste detiene alla data del 23 settembre 2016 un'unica partecipazione societaria al 3%, pari a € 3.000,00 ( tremila) al :***Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare (CBM) società cooperativa a responsabilità limitata;***

2) di dare atto della relazione di cui alla nota prot. n. 2061/2017 agli atti e di individuare per la motivazione di cui in premessa la partecipazione al CBM come da alienare ex art. 10 del T.U. entro un anno dalla ricognizione di cui al presente decreto, fatte salve eventuali diverse determinazioni a seguito di possibili e ipotizzate modifiche normative del T.U.

Nessun costo discende dall'adozione del presente decreto.

Il presente provvedimento diviene esecutivo ex art. 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di affissione all'Albo dell'Ente.

<b>DIRETTORE GENERALE</b>
dott. Gianluigi Scannapieco <i>atto firmato digitalmente</i>

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO	IL DIRETTORE SANITARIO
<b>dott. Stefano Dorbolò</b> <i>atto firmato digitalmente</i> data 22 marzo 2017	<b>prof. Fabio Barbone</b> <i>atto firmato digitalmente</i> data 22 marzo 2017	<b>dott.ssa Adele Maggiore</b> <i>atto firmato digitalmente</i> data 22 marzo 2017

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIANLUIGI SCANNAPIECO

CODICE FISCALE: SCNGLG57M16L049L

DATA FIRMA: 22/03/2017 15:44:40

IMPRONTA: 41B8BF8C2FA628990B9D4E85DA06473EAF7ED3DFB3C6F1B271C2FB9F43E059E9  
AF7ED3DFB3C6F1B271C2FB9F43E059E9D0A8F2D0018FDCE7E8BB55E6006CDD72  
D0A8F2D0018FDCE7E8BB55E6006CDD72514E80FF1E0FF21ECAD021862CACC50D  
514E80FF1E0FF21ECAD021862CACC50D65059B95E35C20441DC6FECB0A696955